

STATO DELLE REVISIONI

TITOLO DOCUMENTO	REV. N.	REVISIONATI	DESCRIZIONE REVISIONE	DATA EMISSIONE	REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE
Regolamento per l'acquisizione di servizi, forniture e lavori	00	-	Prima versione	10/02/2021	Consulente esterno	Area legale	Consiglio di Amministrazione

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI



TITOLO I	3
PREMESSA PRINCIPI E NORME GENERALI	3
Art. 1 Definizioni	3
Art.2 Ambito di applicazione, finalità e principi	5
TITOLO II	6
ACQUISTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA	6
Art.3 Modalità di affidamento	6
Art.4 Indagine di mercato	6
Art.5 Albo Fornitori	7
Art.6 Principio di rotazione	7
Art.7 Verifica dei requisiti	8
TITOLO III	8
ACQUISTI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA.....	8
Art.8 Modalità di affidamento	8
TITOLO IV	9
ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO	9
Art.9 Entrata in vigore	9
Art.10 Modifiche al Regolamento	9

TITOLO I PREMESSA PRINCIPI E NORME GENERALI

Il Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nel comparto del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese FORMAZIENDA (a seguire, anche «Formazienda» o «Fondo»), promuove e finanzia attività formative, anche obbligatorie, finalizzate all'acquisizione, al consolidamento e allo sviluppo delle competenze professionali, al fine di conseguire la piena occupazione dei lavoratori, migliorare la qualità e la produttività sul posto di lavoro e rafforzare la coesione sociale e territoriale.

Il Fondo, per soddisfare i propri fabbisogni e ai fini del perseguimento dei propri scopi istituzionali, effettua procedure di affidamento di beni, servizi e lavori, ai sensi D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» (a seguire, anche «Codice») e delle relative previsioni di settore.

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente atto (a seguire, anche «Regolamento»), si intende per:

- **«Affidamento»:** in via onnicomprensiva, gli affidamenti di servizi, forniture e lavori effettuati dal Fondo all'esito di una Procedura (come di seguito definita), entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- **«Albo Fornitori»:** l'elenco aperto, formato dal Fondo, suddiviso in categorie merceologiche e disciplinato da apposito provvedimento di natura regolamentare interna, volto all'individuazione degli Operatori Economici cui trasmettere l'invito a presentare Offerta (come di seguito definita) nell'ambito delle Procedure avviate per l'approvvigionamento di servizi, forniture e lavori inerenti alle categorie merceologiche oggetto dell'elenco;
- **«Affidatario» o «Aggiudicatario» o «Contraente»:** l'Operatore Economico individuato quale affidatario di un Contratto (come di seguito definito), all'esito di una Procedura espletata in conformità a quanto stabilito dal Codice;
- **«Appalto»:** il Contratto con il quale l'Affidatario assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un servizio, di una fornitura o di un lavoro, dietro un corrispettivo;
- **«Concessione»:** il Contratto in virtù del quale il Fondo affida la fornitura e la gestione di un servizio, o la realizzazione e la gestione di un lavoro, riconoscendo all'Affidatario, a titolo di corrispettivo, unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del Contratto o l'opera realizzata, o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo all'Affidatario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi o dell'opera;
- **«Consiglio di Amministrazione» o «CdA»:** organo collegiale cui spetta il potere di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento degli scopi del Fondo;
- **«Contratto»:** il documento negoziale che definisce gli obblighi che le parti assumono vicendevolmente con riferimento all'esecuzione dell'Appalto o della Concessione oggetto di affidamento;
- **«Delibera a Contrarre»:** atto adottato dal CdA ai fini dell'avvio di Procedure di Affidamento aventi un valore pari o superiore a 40.000 euro. Con tale atto, il CdA esprime la volontà del Fondo di acquistare servizi, forniture e lavori, individuando gli elementi essenziali del Contratto, i criteri di selezione degli

Operatori Economici e delle Offerte, ed ogni altro elemento ritenuto necessario o utile ai fini dell'espletamento della Procedura;

- «**Delibera di Affidamento**»: atto con il quale il CdA, all'esito di una Procedura espletata in conformità al Codice e alle relative previsioni di attuazione, procede ad affidare un Contratto ad un Operatore Economico.
- «**Determina di affidamento**»: Tale atto, in caso di urgenza, può essere adottato dal Presidente (come di seguito definito) e dal Vice Presidente (come di seguito definito), in accordo tra loro, salva successiva ratifica del CdA;
- «**Determina a Contrarre**»: atto adottato dal Direttore del Fondo (come di seguito definito) ai fini dell'avvio di Procedure di Affidamento aventi un valore inferiore a 40.000 euro; con tale atto, il Direttore esprime la volontà del Fondo di acquistare servizi, forniture e lavori, individuando gli elementi essenziali del Contratto, i criteri di selezione degli Operatori Economici e delle Offerte, ed ogni altro elemento ritenuto necessario o utile ai fini dell'espletamento della specifica Procedura;
- «**Direttore del Fondo**» o «**DF**»: soggetto, nominato dal CdA, responsabile operativo del Fondo e della sua struttura, che opera sulla base della delega ricevuta dal CdA e che dà esecuzione alle delibere del CdA;
- «**Documento di Gara**»: qualsiasi documento prodotto dal Fondo o al quale il Fondo fa riferimento per descrivere o determinare elementi della Procedura;
- «**Indagine di mercato**»: l'attività esplorativa preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali Operatori Economici interessati all'Affidamento, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze del Fondo;
- «**Offerta**»: insieme dei documenti prodotti dall'Operatore Economico in sede di Procedura;
- «**Operatore Economico**»: una persona fisica o giuridica che, con le modalità previste dalla normativa, offre sul mercato beni, servizi o lavori;
- «**Presidente**»: componente del CdA, dallo stesso designato, al quale spettano, *inter alia*, la legale rappresentanza del Fondo e il compito di presiedere le riunioni del CdA, e a cui il CdA può conferire mandato per l'esercizio di specifiche funzioni nell'ambito delle Procedure di Affidamento;
- «**Posta Elettronica Certificata (PEC)**»: sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, al d.P.R. 68/2005 e alle ulteriori norme di attuazione;
- «**Procedura**»: in via onnicomprensiva, le procedure prescritte dal Codice per pervenire all'affidamento di servizi, forniture e lavori in favore di un Operatore Economico;
- «**Procedura Ordinaria**»: in via onnicomprensiva, le procedure di cui alla Parte I, Titolo III, Capo II, del Codice;
- «**Strumenti Elettronici**»: strumenti di acquisto e di negoziazione gestiti in modalità elettronica da CONSIP S.p.A., da altri soggetti aggregatori o direttamente dal Fondo;
- «**Vice Presidente**»: soggetto, nominato dal CdA, che affianca il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art.2 Ambito di applicazione, finalità e principi

2.1. Il presente Regolamento, in aderenza alle finalità statutarie del Fondo, e in conformità alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, è volto a disciplinare le modalità di affidamento di servizi, forniture e lavori da parte del Fondo.

2.2. Gli Affidamenti effettuati dal Fondo garantiscono la qualità delle prestazioni acquisite e si svolgono nel rispetto dei principi di economicità, efficienza, efficacia, tempestività, correttezza e responsabilità. Gli Affidamenti devono altresì svolgersi nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, conformemente alle disposizioni del Trattato UE e alle previsioni normative interne ed europee applicabili.

2.3. Gli Affidamenti si svolgono in attuazione delle attività programmatiche interne a carattere preventivo, condotte nel rispetto delle previsioni normative di riferimento. Costituisce attività propedeutica alla pianificazione la rilevazione dei fabbisogni, da condursi secondo criteri di economicità e razionalizzazione dell'andamento della spesa, e di preventivazione e distribuzione delle risorse in relazione alle esigenze e agli obiettivi statuari perseguiti dal Fondo.

2.4. Gli Affidamenti non possono essere artificiosamente frazionati, quanto a importi ed oggetti, al fine di eludere la normativa nazionale e comunitaria in punto di soglie e di necessità di prelievi selezioni concorsuali, o quella antimafia.

2.5. Il frazionamento, fermi restando i principi di cui sopra, è ammissibile solo nei casi in cui l'opera, la fornitura o il servizio abbiano natura complessa, siano divisibili, e risulti opportuno che la relativa esecuzione avvenga ad opera di Operatori Economici aventi differenti specializzazioni.

2.6. L'espletamento di Procedure, nei casi previsti dalla normativa, avviene mediante l'utilizzo di Strumenti Elettronici, nel rispetto dell'art. 40 del D.Lgs. 50/2016 e delle disposizioni di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale", e secondo modalità tali da garantire agli operatori economici la piena accessibilità agli strumenti elettronici messi a disposizione.

2.7. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa, nazionale e sovranazionale, applicabile e agli ulteriori atti regolatori interni, ~~cui espressamente si rinvia.~~

2.8. Le disposizioni di cui al presente Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari, sia di livello comunitario che nazionale, ferma restando l'applicazione delle prassi emanate dalle Autorità competenti.

2.9. Le soglie economiche citate dal presente Regolamento, ove coincidenti con le soglie economiche stabilite dalle disposizioni normative rilevanti, devono intendersi automaticamente integrate e modificate in caso di variazione delle soglie di riferimento.

2.10. Gli acquisti di modico valore, rientranti nell'ambito del Regolamento del Fondo Economico di Formazienda, saranno effettuati sulla base dei criteri e delle modalità ivi previste.

TITOLO II ACQUISTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

Art.3 Modalità di affidamento

3.1. Il Fondo acquisisce servizi, forniture e lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria mediante le Procedure di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), b), c), c-bis) e d) del Codice.

3.2. Per gli acquisti di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), del Codice, è consentito procedere all'Affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più Operatori Economici, ferma restando la facoltà del Fondo, in base alle specificità e alle peculiarità del singolo affidamento, di procedere a selezionare il Contraente mediante apposita Indagine di Mercato, ai sensi del successivo art. 4, o tramite elenchi di Operatori Economici, quale anche l'Albo di cui al successivo art. 5.

3.3. Per gli acquisti di cui all'art. 36, comma 2, lett. b), c) e c-bis), del Codice, l'Affidamento avviene previa consultazione di Operatori Economici individuati sulla base di apposita Indagine di Mercato, ai sensi del successivo art. 4, o tramite elenchi di Operatori Economici, quale anche l'Albo di cui al successivo art. 5.

3.4. Nei casi di cui al precedente comma 3.3., il numero di Operatori Economici da consultare è proporzionato all'importo e alla rilevanza dell'Affidamento, e, comunque, non è inferiore a quello stabilito dalla normativa vigente.

3.5. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi del presente articolo, è fatta salva, in ogni caso, la possibilità di ricorrere alle Procedure Ordinarie, con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art.4 Indagine di mercato

4.1. L'Indagine di Mercato è svolta nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, imparzialità e rotazione, tenuto conto delle caratteristiche qualitative ed economiche dell'Affidamento, in relazione ai fabbisogni individuati e alle soluzioni tecniche disponibili.

4.2. L'Indagine di Mercato è volta ad acquisire informazioni, a seconda dei casi, in merito a:

- caratteristiche qualitative ed economiche delle prestazioni che si intende affidare, in relazione ai fabbisogni individuati e alle soluzioni tecniche disponibili;
- gli Operatori Economici attivi nel mercato dell'affidamento;
- le clausole contrattuali generalmente accettate, l'entità e congruità dei corrispettivi da porsi a base di procedura e gli eventuali criteri di valutazione delle offerte.

4.3. Nell'ambito delle procedure di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, l'Indagine di Mercato può essere inoltre funzionale ad individuare il Contraente.

4.4. L'Indagine di Mercato, nei limiti di quanto stabilito dalle disposizioni normative vigenti e dagli atti regolatori interni applicabili, potrà essere espletata con le modalità ritenute più convenienti dal Fondo, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche mediante consultazione dell'Albo Fornitori del Fondo di cui al successivo art. 5.

4.5. Durante lo svolgimento dell'Indagine di Mercato, gli esponenti del Fondo osservano comportamenti improntati ai principi di correttezza e riservatezza, astenendosi dal rivelare informazioni fornite dagli Operatori Economici consultati.

Art.5 Albo Fornitori

5.1. Al fine di individuare gli Operatori Economici da consultare nell'ambito di Procedure non precedute da pubblicità preventiva, il Fondo può dotarsi di un apposito Albo Fornitori, da costituirsi con le modalità previste dalla normativa vigente.

5.2. Qualora il numero degli Operatori Economici presenti nell'Albo Fornitori non sia sufficiente a garantire un'effettiva concorrenzialità dell'Affidamento, il Fondo interpellerà, ove esistenti, anche altri Operatori Economici non iscritti a tale Albo, da individuarsi anche attraverso le Indagini di Mercato di cui al precedente art. 4 del presente Regolamento.

Art.6 Principio di rotazione

6.1. Gli Affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria avvengono nel rispetto del principio di rotazione.

6.2. Il principio di rotazione si applica con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nel caso in cui i due affidamenti, quello precedente e quello successivo, abbiano ad oggetto un Appalto o una Concessione rientrante nello stesso settore merceologico e nella stessa fascia di valore.

6.3. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di reinvido o di riaffidamento nei confronti del Contraente uscente o dell'Operatore Economico invitato e non Aggiudicatario del precedente Affidamento.

6.4. Il Fondo può procedere al riaffidamento o al reinvido nei confronti del Contraente uscente soltanto eccezionalmente e adeguatamente motivando, nella Delibera/Determina a Contrarre ovvero nella Delibera, in ordine alla particolare struttura del mercato e alla riscontrata effettiva assenza di alternative, nonché al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e alla competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.

6.5. Il Fondo può procedere al reinvido o all'affidamento nei confronti dell'Operatore Economico invitato alla precedente Procedura e non Affidatario tenendo conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'Operatore Economico medesimo e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso. Le ragioni poste a fondamento del reinvido o dell'affidamento devono essere indicate nella Delibera/Determina a Contrarre ovvero nella Delibera di Affidamento.

6.6. L'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli Affidamenti effettuati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a: i) arbitrari frazionamenti delle commesse; ii) ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'Appalto o alla Concessione; iii) alternanza sequenziale di Affidamenti diretti o di inviti agli stessi Operatori Economici; iv)

Affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, a Operatori Economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di reinvido o riaffidamento, anche ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. m), del Codice.

6.7. Negli Affidamenti di importo inferiore a € 5.000,00 è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione, previa sintetica motivazione, contenuta nella Determina di Affidamento.

6.8. La rotazione non si applica laddove il nuovo Affidamento avvenga tramite Procedure Ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali il Fondo, in virtù di regole prestabilite dal Codice ovvero di regole cui esso stesso si è vincolato, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di Operatori Economici tra i quali effettuare la selezione.

Art.7 Verifica dei requisiti

7.1. Il Fondo procederà alla verifica circa la sussistenza dei requisiti di carattere generale e, ove previsti, dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, in capo all'Aggiudicatario della Procedura.

7.2. Nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente e dalle prassi di settore, il Fondo potrà effettuare le verifiche di cui al precedente comma su base campionaria, con cadenza annuale, ai sensi dell'art. 71, comma 1, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In tali casi, il contratto con l'Appaltatore dovrà contenere, per il caso in cui le verifiche dovessero avere esito negativo: i) una clausola risolutiva espressa, con pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; ii) l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

7.3. Il campione di procedure da controllare ai sensi del precedente comma 2 sarà individuato mediante sorteggio casuale, effettuato anche con modalità elettroniche, da svolgersi entro il 30 luglio di ciascun anno. L'estrazione e le conseguenti verifiche dovranno riguardare una quota non inferiore al 20% dei Contratti stipulati nell'anno antecedente, per i quali il Fondo si sia avvalso della facoltà di cui al precedente comma 7.2.

7.4. Le operazioni di campionamento e di controllo a campione saranno espletate dal RUP e dovranno risultare da apposito verbale. Ai soggetti selezionati nell'ambito delle verifiche deve essere trasmessa, mediante PEC, apposita comunicazione.

7.5. In caso di esito negativo delle verifiche svolte su base campionarie, il Fondo procede ad applicare i rimedi di cui al comma 7.2, seconda parte e ad effettuare le comunicazioni previste dalla legge nei confronti delle competenti Autorità.

TITOLO III ACQUISTI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA

Art.8 Modalità di affidamento

8.1. Gli affidamenti di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria possono svolgersi tramite procedura aperta, ristretta o negoziata previa pubblicazione di bando, dialogo competitivo, partenariato per l'innovazione, e nelle altre formule ordinarie e straordinarie previste dalla normativa.



8.2. Nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando il Fondo individua gli Operatori o l'Operatore da invitarsi o cui aggiudicare il contratto mediante le Indagini di Mercato di cui al precedente art.4.

8.3. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, il Fondo acquisisce servizi, forniture e lavori di importo superiore alla soglia comunitaria tramite le Procedure Ordinarie di cui alla Parte I, Titolo III, Capo II, del Codice, e nel rispetto della normativa vigente, cui espressamente si rinvia.

TITOLO IV ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Art.9 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di relativa approvazione, da disporsi con Delibera del Consiglio di Amministrazione, ed è reso pubblico sul sito internet del Fondo.

Art.10 Modifiche al Regolamento

Eventuali modifiche devono essere approvate con Delibera del Consiglio di Amministrazione ed entrano in vigore dalla data di relativa approvazione, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 2, commi 2.8 e 2.9, del presente Regolamento.